

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 812-A**

Modifiche alla disciplina in
materia di diffamazione

ottobre 2020
n. 303



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 812-A**

**Modifiche alla disciplina in
materia di diffamazione**

ottobre 2020
n. 303

a cura di: C. Andreuccioli
ha collaborato: S. Bonanni

Classificazione Teseo: Codice e codificazioni.
Risarcimento di danni. Diffamazione e ingiuria. Reati a
mezzo stampa

INDICE

INTRODUZIONE	7
La diffamazione a mezzo stampa: brevi cenni normativi e giurisprudenziali.....	7
La diffamazione nel codice penale	7
La diffamazione nella legge sulla stampa	8
La responsabilità del direttore	9
Sanzioni penali e diritto di cronaca	9
L'ordinanza 26 giugno 2020, n. 132 della Corte costituzionale	12
SCHEDE DI LETTURA	13
Articolo 1 <i>(Modifiche alla legge sulla stampa)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 2 <i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 3 <i>(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 4 (Procedure di notifica e rimozione relative a servizi on-line)	35
Articolo 5 <i>(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 6 <i>(Modifica all'articolo 427 c.p.p.)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 7 <i>(Modifica all'articolo 321 c.p.p.)</i>	
Scheda di lettura.....	47

Introduzione

Il disegno di legge in esame (AS 812-A), di iniziativa del sen. Caliendo, interviene sulla vigente normativa in **materia di diffamazione a mezzo stampa**. Nel merito il provvedimento, approvato in sede referente dalla Commissione giustizia, si compone di **7 articoli**.

L'intervento legislativo in parola ripropone, in larga parte, il testo esaminato nella scorsa Legislatura, ovvero il disegno di legge 1119-B, il cui *iter* non è giunto a conclusione.

Elementi centrali della proposta di legge rimangono:

- l'eliminazione della pena detentiva a carico del giornalista in caso di diffamazione;
- l'applicazione della legge sulla stampa anche ai quotidiani online (limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi) e ai telegiornali e giornali radio;
- le modifiche alla disciplina della rettifica.

La diffamazione e la diffamazione a mezzo stampa: brevi cenni normativi e giurisprudenziali

La diffamazione nel codice penale

Il reato di diffamazione (art 595 c.p.) rientra nella categoria dei delitti contro l'onore e consiste nel fatto di chiunque comunicando con più persone offende l'altrui reputazione. Con l'incriminazione della diffamazione si tutelano quindi i riflessi oggettivi dell'onore, vale a dire la considerazione e la stima di cui l'individuo gode nella collettività sia sotto il profilo morale che sociale.

Il reato è caratterizzato:

- dall'offesa all'altrui reputazione;
- dall'assenza dell'offeso, occorre infatti che questi non sia presente al momento della condotta criminosa e che non si verificano quei fatti che la legge equipara alla presenza (comunicazioni telefoniche, telegrafiche, scritti o disegni diretti alla persona offesa);
- dalla comunicazione con più persone ovvero dalla presa di contatto (mediante parole, scritti, disegni e gesti) con soggetti diversi dall'offeso al fine di renderli partecipi di fatti lesivi della reputazione di costui.

La pena prevista dal codice per la diffamazione, punibile a querela della persona offesa (art. 597 c.p.) consiste, nell'ipotesi "semplice" del primo comma, nella multa da 258 a 2.582 euro ovvero nella permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o nel lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi.

Il secondo comma dell'art. 595 sanziona l'offesa consistente nell'**attribuzione di un fatto determinato** con le stesse sanzioni dettate dal primo comma.

Mentre la competenza a giudicare sulle fattispecie di diffamazione dei primi due commi dell'art. 595 c.p. appartiene al giudice di pace, nelle ipotesi aggravate del terzo e quarto comma dell'art. 595 c.p., il reato è attribuito alla competenza del tribunale monocratico.

Il terzo comma prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro **se l'offesa è recata col mezzo della stampa** o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. *Ratio* dell'aggravante sta nella peculiare potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità rispetto al mezzo privato di comunicazione, nello spazio e nel tempo.

La disciplina del terzo comma si integra, tuttavia, con quella dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 (cd. legge sulla stampa) in riferimento alla più grave fattispecie della diffamazione a mezzo stampa commessa con l'attribuzione di un fatto determinato (v. *infra*).

Ai sensi del quarto comma dell'art. 595, infine, se diffamato è un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza od una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (fino ad un terzo, ex art. 64 c.p.).

La diffamazione nella legge sulla stampa

Stante l'uso privilegiato della stampa come mezzo di commissione dell'illecito, la disciplina contenuta nella citata legge n. 47 del 1948, contenendo disposizioni speciali sulla diffamazione, si integra con quella codicistica.

Mentre la diffamazione aggravata per l'attribuzione di un fatto determinato prevede la multa da 258 a 2.582 euro (oppure la permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o il lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi), più grave risulta la sanzione per la stessa ipotesi quando l'illecito è commesso con il mezzo della stampa: ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948; infatti, tale fattispecie comporta la pena della **reclusione da uno a sei anni** e quella della multa.

L'ipotesi di cui all'art. 13 non costituisce un'autonoma ipotesi di reato, ma una **circostanza aggravante complessa del reato di cui all'art. 595 c.p.**, in quanto si limita a stabilire una pena più grave per il concorso di aggravanti già contemplate nello stesso art. 595, rispettivamente al secondo e terzo comma. L'aggravante citata era prevista originariamente per la sola stampa.

Successivamente, l'articolo 30 della legge L. 6 agosto 1990, n. 223 (*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*) ha esteso l'aggravante medesima anche alla radio ed alla televisione, pubbliche e private, eliminandosi così la disparità di trattamento.

Sul versante civilistico, la legge n. 47 del 1948 (art. 11), prevede che per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Secondo l'articolo 12 della legge, poi, il diffamato a mezzo stampa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 c.p., un'ulteriore somma a titolo

di riparazione, la cui entità è determinata dal giudice in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.

La responsabilità del direttore

In materia di diffamazione a mezzo stampa va inoltre richiamata la disciplina sulla responsabilità del direttore.

Il direttore responsabile può rispondere, infatti, del contenuto dell'articolo diffamatorio:

- a titolo di colpa, per omesso controllo ex articolo 57 c.p. (cioè per non aver esercitato sul contenuto del periodico – compreso il quotidiano - da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati),

- a titolo doloso, quindi per diffamazione aggravata in concorso con il giornalista autore dell'articolo (ex art. 110 c.p.)

Più precisamente - in relazione all'omesso controllo - al direttore deve potersi rivolgere l'addebito o di non aver controllato, a causa di un atteggiamento negligente, il contenuto dell'articolo, ovvero di averne superficialmente valutato la liceità penale.

Se, invece, l'omesso controllo del direttore dipenda non già da negligenza, ma dalla precisa volontà di assecondare la pubblicazione di un articolo di contenuto penalmente illecito, si configura una normale ipotesi di concorso (doloso) del direttore nel fatto doloso diffamatorio dell'autore dello scritto.

L'articolo 57-bis c.p. dispone poi che nel caso di stampa non periodica (es: libri), le disposizioni dell'art. 57 si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

L'articolo 58 c.p., infine, prevede che le disposizioni di cui agli articoli 57 e 57-bis si applichino anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

Sanzioni penali e diritto di cronaca

La giurisprudenza della Corte EDU

La tutela penale dell'onore ha tradizionalmente rappresentato un aspetto fra i più controversi del codice penale tra le critiche legate alla inafferrabilità del bene giuridico oggetto di tutela e le progressive rivendicazioni della libertà di manifestazione del pensiero.

Il tema ancora oggi al centro del dibattito pubblico e parlamentare è costituito dalla opportunità/legittimità di sanzionare con pene detentive le condotte diffamatorie poste in essere attraverso il mezzo della stampa. Più nel dettaglio oggetto di contestazione è proprio la su ricordata disposizione di cui all'art. 13 della legge

sulla stampa che prevede per la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato la reclusione unitamente alla multa.

A ben vedere il problema delle pene detentive per i casi di diffamazione risulta strettamente legato alla evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla questione dei limiti alla libertà di espressione *ex art. 10* della Convenzione EDU. Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo quello di libera espressione è considerato un diritto centrale nel sistema di salvaguardia dei diritti dell'uomo. In questo ambito, la Corte ha sempre sottolineato il ruolo di 'cane da guardia' esercitato dagli organi di stampa, da cui consegue la loro funzione di riferire al grande pubblico su fatti di interesse, e ha considerato le sanzioni a carico dei giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto.

La prima decisione da segnalare è la Sentenza del 2004 resa nel caso ***Cumpănă c. Romania***, relativa alla condanna di giornalista e direttore della testata a sette mesi di reclusione e ad un anno di interdizione dall'esercizio della professione giornalistica, giudicata dalla Grande Camera contraria all'art. 10 CEDU.

La Corte EDU ritiene ogni ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione e di stampa legittima solo a tre condizioni: che essa sia prevista dalla legge; che essa sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che essa sia proporzionata al fatto (per tutte ***Steel e Morris c. Regno Unito***, 15 febbraio 2005).

Nella sentenza del 2 aprile 2009 (***Kydonis c. Grecia***) la Corte di Strasburgo condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista ha ritenuto che "le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione" perché "il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni". La CEDU ha ribadito come la previsione del carcere sia "suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa".

Nella giurisprudenza della Corte EDU si rinvencono poi molti precedenti che offrono criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito della proporzione.

Sotto questo profilo, la Corte ammette che tra i criteri di giudizio possano essere considerati la natura e la misura delle sanzioni (v. ancora la sentenza ***Steel and Morris*** nonché la sentenza ***Dupuis c. Francia*** del 12 novembre 2007). Nella sentenza ***Ormanni c. Italia*** (17 luglio 2007) si rinviene tra i criteri di giudizio ai fini della proporzione la circostanza che il diffamato abbia potuto replicare (più specificamente, è stata affermata nella sanzione al giornalista la sproporzione e, dunque, la violazione dell'art. 10 CEDU, in ragione del fatto che oltretutto al diffamato era stata offerta occasione sulla stessa testata di dare la sua versione dei fatti).

Ancora, nei casi ***Fatullayev c. Azerbaigian*** e ***Katrami c. Grecia*** decisi rispettivamente con sentenza del 22.4.2010 e del 6.12.2007 a venire in considerazione è la condanna di giornalisti alla pena della reclusione: l'esito è nel senso della violazione dell'art. 10 della Convenzione.

Il caso *Fatullayev* è estremamente complesso involgendo varie ipotesi di reato ulteriori anche rispetto alla diffamazione. Con riferimento specifico alla parte riguardante la condanna del giornalista per diffamazione alla reclusione a due anni e sei mesi in relazione ad articoli concernenti un particolare episodio della storia azera la Corte europea ha evidenziato i riflessi che sanzioni detentive possono avere sul giornalismo investigativo e in genere sulla partecipazione della stampa a dibattiti di interesse pubblico, sottolineando altresì come nel caso di specie il giornalista fosse stato anche condannato in sede civile.

Analogamente nel caso *Katrami* – nel quale alla fine la giornalista era stata condannata a un anno di reclusione con sospensione della pena in relazione ad un articolo contenente un epiteto offensivo nei confronti di un magistrato nonché l'accusa di aver violato il suo giuramento rispetto a comportamenti da costui tenuti nell'esercizio delle sue funzioni – la Corte europea perviene a una decisione di violazione dell'art. 10, mettendo in risalto la sproporzione del trattamento sanzionatorio riservato alla giornalista.

Nel solco dell'accertamento della violazione dell'art. 10 della Convenzione si inserisce anche il caso *Riolo c. Italia*, deciso con sentenza del luglio 2008, nel quale un giornalista era stato condannato in sede civile ad un importo elevato (settanta milioni di lire, oltre a dieci milioni di lire a titolo di riparazione e al pagamento delle spese processuali) per un articolo con toni di forte critica nei confronti dell'allora Presidente della Provincia di Palermo. In questa decisione la Corte, con riguardo alle sanzioni, evidenzia come l'ammontare della condanna fosse tale, anche in considerazione della situazione economica di Riolo, dal poterlo dissuadere dal continuare in futuro a informare il pubblico su questioni di interesse generale. Nel caso *Egeland and Hanseid c. Norvegia*, deciso con sentenza del 16.4.2009, la Corte si pronuncia invece per la non violazione dell'art. 10: in questo caso la Corte accentua in primo luogo il profilo relativo alla tutela della *privacy* tenuto conto che si attribuisce particolare rilievo alla situazione dell'imputata, fotografata mentre si nascondeva il volto in uno stato di forte emozione, essendo stata da poco condannata per un triplice omicidio alla pena più severa contemplata dal sistema norvegese (ventuno anni di reclusione). A venire in rilievo è quindi la violazione di norme interne che disciplinano la pubblicazione di foto e riprese nell'ambito di un procedimento penale. Si è infine in presenza della condanna del giornalista alla sola pena pecuniaria ritenuta dalla Corte non particolarmente gravosa. Ancora, nella sentenza del 2013 sul caso *Belpietro*, la Corte è chiamata a decidere sulla condanna di Belpietro nella sua qualità di direttore *ex art. 57 c.p.* a quattro mesi di reclusione con pena sospesa. La Corte europea non censura la valutazione dei giudici italiani sull'*an* della responsabilità penale per il delitto di diffamazione, ravvisando gli estremi della violazione unicamente nell'inflizione della pena della reclusione, ed indipendentemente dal *quantum* della stessa.

I giudici di Strasburgo sono tornati, a distanza di poco tempo dalla sentenza Belpietro, a riconoscere, con la decisione pronunciata sul caso *Ricci v. Italia* la violazione dell'art.10 della Convenzione in punto di sproporzione della pena detentiva in caso di riconoscimento della responsabilità del giornalista per

diffamazione. La Corte Europea, pur riconoscendo una violazione delle regole deontologiche da parte del ricorrente Antonio Ricci per la diffusione di videoriprese “interne” alla Rai non destinate alla diffusione ma riservate, riconosce, tuttavia, la assoluta sproporzione della pena detentiva e dunque la violazione dell’art. 10 CEDU.

E' del 2019 una ulteriore decisione della Corte EDU su un caso che investe il nostro Paese. Con la sentenza nel **caso Sallusti** i giudici di Strasburgo, nel riconoscere che la condotta per cui era stato condannato il giornalista (ossia, la pubblicazione di due articoli sul quotidiano Libero nel 2007) poteva integrare gli estremi della diffamazione, hanno tuttavia ritenuto «manifestamente sproporzionata» nel caso concreto la sanzione detentiva inflitta al ricorrente dalla Corte di Appello di Milano (1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa), con conseguente condanna dell’Italia per violazione dell’art. 10 della CEDU.

L'ordinanza 26 giugno 2020, n. 132 della Corte costituzionale

Il tema della compatibilità delle pene detentive per i reati di diffamazione a mezzo stampa con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è al centro della recente ordinanza in titolo. In questa decisione la Corte costituzionale, investita della questione dal Tribunale di Salerno e da quello di Bari, affronta la questione della **legittimità costituzionale**, in rapporto agli artt. 21, 117, co. 1 e 10 Cedu, della **comminatoria della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa**. La questione riguarda, in particolare, gli artt. 595, co. 3 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47, che puniscono la diffamazione a mezzo stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, con le pene congiunte della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a euro **250** (se difetta l’attribuzione di un fatto determinato, l’art. 595, co. 3 c.p. commina la pena, in questo caso alternativa, della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro).

La Corte costituzionale dopo aver ripercorso le tappe della giurisprudenza della Corte EDU in materia di libertà di espressione, richiamando in particolare l’insegnamento secondo il quale la stampa svolge il ruolo essenziale di «cane da guardia» della democrazia osserva che "la soluzione delle questioni richiede una complessa operazione di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione della persona, diritti entrambi di importanza centrale nell’ordinamento costituzionale". Una rimodulazione di questo bilanciamento, ormai urgente alla luce delle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, spetta secondo il Giudice delle leggi al legislatore. La Corte quindi, nel prendere atto che sono pendenti in Parlamento vari progetti di legge, adotta la tecnica (già seguita nel noto Caso Cappato in tema di aiuto al suicidio) del **rinvio di un anno della trattazione** delle questioni, **per consentire al Parlamento di intervenire** riformando la disciplina della diffamazione a mezzo stampa.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(*Modifiche alla legge sulla stampa*)

L'articolo 1 dispone diversi interventi di **modifica alla legge sulla stampa** ([legge 8 febbraio 1948, n. 47](#)).

In primo luogo il disegno di legge interviene sull'articolo 1 della legge n. 47, estendendo l'applicazione delle disposizioni di tale normativa anche ai seguenti **prodotti editoriali registrati**:

- **quotidiani on line** di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;

Il comma 3-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2001 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416) prevede che per «quotidiano on line» si intende quella testata giornalistica:

- ✓ regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
- ✓ il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
- ✓ che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
- ✓ che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
- ✓ che produca principalmente informazione;
- ✓ che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
- ✓ che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie

E' opportuno ricordare che già a livello giurisprudenziale (si veda per tutte [Cass. pen., S.U., Sentenza 17 luglio 2015, n. 31022](#)) la testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, è stata ritenuta sussumibile sotto il concetto di "stampa", con la conseguente applicabilità ad essa della normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico.

- **telegiornali e giornali radio** di cui all'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 comma 10 del disegno di legge stesso (vedi *infra*).

L'articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177 del 2005 estende alle emittenti televisive e radiofoniche l'obbligo di registrazione delle rispettive testate giornalistiche, che devono avere un direttore responsabile, e quello della rettifica ([L. n. 47 del 1948](#), artt. [5](#), [6](#) e [8](#)). Questa disposizione pone quindi una netta linea di demarcazione tra telegiornali e giornali radio, da una parte, e trasmissioni di diverso genere effettuate dalle reti delle singole emittenti, dall'altra.

La **lett. b)** del comma 1 dell'articolo 1 riformula poi l'articolo 8 della legge sulla stampa, ridisciplinando **l'istituto della rettifica** al fine di garantire alla persona

offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, distinguendo a seconda si tratti di quotidiani, periodici, testate giornalistiche *on line*, trasmissioni radiofoniche o televisive e stampa non periodica.

L'articolo 8 della legge 47/1948, rubricato "Risposte e rettifiche" - nella sua formulazione vigente - prevede che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate. Qualora, trascorso il termine indicato per i quotidiani o i periodici, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dalle norme sopradescritte, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., che sia ordinata la pubblicazione. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.746 a euro 12.911. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

Il **comma 1** dell'articolo 8 della legge sulla stampa, come modificato dal disegno di legge, **circoscrive con maggiore precisione le modalità di esercizio della rettifica**, sia su iniziativa del direttore sia su iniziativa dell'autore dell'offesa. In particolare si prevede che il direttore o comunque il responsabile debba pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione "Rettifica dell'interessato" nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato (si veda il comma 2 dell'articolo 1 della legge sulla stampa come modificato dalla lettera a) del presente articolo) le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le smentite o le rettifiche non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o che non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, della richiesta di rettifica o smentita, nonché l'autore di esse nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. La disposizione prevede inoltre che si possa procedere alla rettifica - con le medesime modalità dettate per la rettifica su iniziativa del direttore - anche **su iniziativa dell'autore dell'offesa**.

Il comma 2 prevede che le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute **entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga**, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Il nuovo articolo 8 della legge sulla stampa prevede poi varie e distinte **modalità di rettifica a seconda dello "strumento"**:

- ✓ per i **quotidiani**, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono (**comma 3**);
- ✓ per i **periodici**, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui la richiesta si riferisce (**comma 4**);
- ✓ per i **quotidiani online** le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano *on line* di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto la notizia cui si riferiscono (**comma 5**);
- ✓ per la **stampa non periodica**, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito internet ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile dalla *home page* del sito, fermo l'obbligo di inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa (**comma 6**);

Con riguardo ai **telegiornali e ai giornali radio** è opportuno ricordare che l'**articolo 32-quinquies** del **TU radiotelevisione** prevede che chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della

trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede ai sensi del comma 4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

In caso di **inerzia nella pubblicazione della smentita o rettifica** da parte degli obbligati ovvero in caso di pubblicazione delle rettifiche in violazione di quanto disposto dalla nuova disciplina ovvero qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, il **comma 7** prevede il possibile ricorso dell'autore della **richiesta all'autorità giudiziaria per l'adozione di un provvedimento d'urgenza** ex art. 700 c.p.c. con il quale ordinare la pubblicazione della rettifica o della smentita. In questi casi, qualora il giudice ritenga fondata la richiesta, ai sensi del **comma 8**, è ordinata la pubblicazione e la parte inadempiente al pagamento di una **sanzione da 5.165 euro 51.646 euro** da destinare alla cassa delle ammende. Il provvedimento di accoglimento deve essere, in base a quanto previsto dal **comma 9**, pubblicato per estratto unitamente alla smentita o alla rettifica omessa, con le forme indicate per l'esercizio della rettifica o della smentita. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi del secondo comma dell'articolo 388 c.p.

Il secondo comma dell'articolo 388 c.p. punisce con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 chi elude gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342-ter c.c.) ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Con specifico riguardo ai telegiornali e ai giornali radio le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-*quinquies* del TU radiotelevisivo (vedi *supra*) salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Agcom ai sensi del medesimo articolo (**comma 10**).

La **lett.c)** inserisce nella legge sulla stampa il nuovo articolo 11-*bis*. La nuova disposizione prevede i seguenti parametri di cui il giudice deve tener conto nella **determinazione del danno** derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1 (vedi *supra*):

- la diffusione quantitativa e la rilevanza (nazionale o locale) del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato;
- la gravità dell'offesa;
- l'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica o della smentita.

E' conseguentemente prevista, dalla **lett. d)** del comma 1 dell'art. 1 del disegno di legge **l'abrogazione dell'art. 12** della legge sulla stampa, in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere – oltre il risarcimento dei danni – una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.

In materia di conseguenze civili della diffamazione, è opportuno ricordare che per il risarcimento, ai sensi dell'art. 11 della legge 47/1948, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore (per i giornali telematici, il proprietario ed editore del sito *web*, sul quale vengono diffusi i giornali telematici, v. C. Cost. sent. n. 20 del 2001).

La **lett. e)** interviene sull'articolo 13 della legge sulla stampa il quale reca la **disciplina speciale in materia di diffamazione commessa a mezzo stampa**, o degli altri prodotti editoriali registrati. La disciplina contenuta nella citata legge n. 47 del 1948 si integra con quella codicistica penale e civile.

Attualmente, l'articolo 13 della legge 47/1948 consta di un unico comma che fa riferimento alla sola diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato e prevede la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 258 euro. La fattispecie base della diffamazione a mezzo stampa (o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico) è invece prevista dall'art. 595 c.p.

Al comma 1 del nuovo art. 13, **la diffamazione a mezzo stampa o a mezzo degli altri prodotti editoriali registrati** (vedi *supra* articolo 1, comma 2) viene sanzionata con la **sola multa** da 5.000 fino ad un massimo di 10.000 euro.

In base al secondo comma del nuovo art. 13, se l'offesa consiste nell'**attribuzione di un fatto determinato** diffuso con la consapevolezza della sua falsità, la **pena è della multa da 10.000 a 50.000 euro**.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 13 prevede che, alla condanna per diffamazione, consegue la **pena accessoria della pubblicazione della sentenza** nei modi stabiliti dall'articolo 36 c.p. (affissione al comune e pubblicazione su uno o più giornali e sul sito Internet del Ministero della giustizia). Nelle ipotesi, invece, di **recidiva** di cui all'articolo 99, quarto comma, c.p. (commissione di nuovo delitto non colposo) si applica la **pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista** per un periodo da un mese a sei mesi.

Nel disegno di legge originario il direttore (o comunque, il responsabile) delle testate giornalistiche cartacee o online registrate che, nonostante la richiesta, avesse rifiutato di

pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 veniva assoggetta alla stessa pena della multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il comma 4 dell'articolo 13, come modificato dal disegno di legge stabilisce la **non punibilità** dell'autore dell'offesa e del direttore del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato, nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, quando, anche spontaneamente, si sia provveduto alla pubblicazione o alla diffusione delle rettifiche o delle smentite secondo quanto previsto dall'art. 8 idonee a riparare l'offesa.

L'articolo 57-*bis* del codice penale (vedi *amplius supra*) estende l'applicazione delle disposizioni dettate per i reati commessi col mezzo della stampa periodica dall'articolo 57 del codice penale anche, nel caso di stampa non periodica, all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

E' prevista poi un'ulteriore ipotesi di non punibilità, quando l'autore della diffamazione abbia chiesto al responsabile la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa (e il responsabile non abbia provveduto). Ai sensi del nuovo comma 5 dell'articolo 13 con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle **sanzioni disciplinari**. Il comma 6 dell'articolo 13, infine prevede l'applicazione della disciplina del codice penale sull'esclusione della prova liberatoria (art. 596), sulla perseguibilità a querela e sull'estinzione del reato (art. 597).

La **lett.f)** del comma 1, dell'articolo 1 del disegno di legge interviene, infine, sull'art. 21 della legge sulla stampa prevedendo - in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale ex artt. 8 e 9 c.p.p. (luogo del commesso delitto) - che il **giudice competente** per i reati di diffamazione a mezzo stampa o a mezzo di altro prodotto editoriale registrato è il **tribunale del luogo di residenza della persona offesa**.

Articolo 1 dell'A.S. n. 812-A - modifiche alla legge n. 47 del 1948

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
Art. 1 <i>(Definizione di stampa o stampato)</i>	Art. 1 <i>(Ambito di applicazione)</i>
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.	1. Identico.
	2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:
	a) quotidiani <i>on line</i> di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;
	b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge.
Art. 8 <i>(Risposte e rettifiche)</i>	Art. 8 <i>(Rettifiche e smentite)</i>
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le	1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione “Rettifica dell'interessato”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite dei soggetti di

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.	cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.
	<i>Per il comma 2, v. infra</i>
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.	3. Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.	4. Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
	<p>pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.</p>
	<p>5. Per i quotidiani <i>on line</i> di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano <i>on line</i> di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.</p>
	<p>6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito internet ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo l'obbligo di</p>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
	inserire la rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.	2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga , con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono , per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21 , può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.	7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 , le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto nei commi da 1 a 6, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate , quest'ultimo può chiedere al giudice , ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.	8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove	9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla rettifica o alla

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.	smentita omessa, con le forme indicate nei commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.
	10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo
	Art. 11-bis (Risarcimento del danno)
	1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita.
Art. 12 (Riparazione pecuniaria) Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi	Abrogato

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.	
Art. 13 <i>(Pene per la diffamazione)</i>	Art. 13 <i>(Pene per la diffamazione)</i>
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.	<p>1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.</p> <p>2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.</p>
	3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
	4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
	<p>pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.</p>
	<p>5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.</p>
	<p>6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale.</p>
<p>Art. 21 <i>(Competenza e forme del giudizio)</i></p>	<p>Art. 21 <i>(Competenza)</i></p>
<p>La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.</p> <p>Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.</p> <p>Al giudizio si procede col rito direttissimo.</p> <p>È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.</p> <p>La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.</p>	<p>1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.</p>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
<p>Al giudizio si procede con il rito direttissimo.</p> <p>È fatto obbligo:</p> <p>a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;</p> <p>b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;</p> <p>c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.</p> <p>I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.</p> <p>La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.</p> <p>In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.</p>	

Articolo 2

(Modifiche al codice penale)

L'**articolo 2** del provvedimento **modifica gli artt. 57 (Reati commessi col mezzo della stampa periodica) e 595 (Diffamazione) del codice penale.**

Il **comma 1** dell'art. 2 sostituisce l'art 57 c.p., relativo alla **responsabilità colposa del direttore** per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione la cui rubrica modificata non fa più riferimento alla sola stampa periodica, bensì ai reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati.

Il nuovo primo comma dell'articolo 57 c.p. è riferito alla **responsabilità del direttore** o vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato (di cui all'art. 1 della legge sulla stampa, come modificato dall'art.1 del ddl). Questi risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La **pena** è in ogni caso **ridotta** di un terzo e **non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista** (secondo comma).

Il nuovo terzo comma dell'art. 57 c.p. prevede poi la **possibile delega delle funzioni di vigilanza** da parte del direttore o del vicedirettore responsabile ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni. Tale ipotesi è prevista in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato.

Ai sensi del nuovo quarto comma dell'articolo 57 c.p. **la delega non esclude l'obbligo di vigilanza** in capo al direttore o al vicedirettore responsabile in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Il **comma 2** dell'articolo 2 del disegno di legge sostituisce l'art. 595 c.p. in tema di **diffamazione** (l'offesa alla reputazione altrui commessa comunicando con più persone). In particolare, anche per la diffamazione, la pena **non è più la reclusione ma la multa**. Inoltre, per esigenze di coordinamento, è eliminata dal nuovo art. 595 c.p. la fattispecie a mezzo stampa confluita nell'art. 13 della legge n. 47 del 1948. La fattispecie base del reato, prevista dal primo comma, è punita con la multa da 3.000 a 10.000 euro.

Come per la diffamazione a mezzo stampa, **l'attribuzione di un fatto determinato** (secondo comma) costituisce un'aggravante, punita con la multa fino ad un massimo di 15.000 euro (invece della reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro)

Nonostante non sia indicato un limite minimo della sanzione, si ricorda che l'art. 24 c.p. stabilisce che la multa consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 50 euro, né superiore a 50.000 euro.

Ulteriore aggravante (aumento della multa della metà) – prevista dal nuovo terzo comma - è costituita dall'aver commesso il reato con un **qualsiasi mezzo di pubblicità** ovvero in atto pubblico.

Rispetto al testo vigente viene di fatto abrogata l'ipotesi aggravata dell'offesa recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una sua rappresentanza o a un'autorità costituita in collegio, prevista dall'attuale quarto comma del vigente art. 595 c.p..

Articolo 2 dell'A.S. n. 812-A - Modifiche al codice penale

Codice penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
<p>Art. 57 (<i>Reati commessi col mezzo della stampa periodica</i>)</p>	<p>Art. 57 (<i>Reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati</i>)</p>
<p>Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.</p>	<p>Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.</p>
	<p>Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.</p>
	<p>Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma.</p>

Codice penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
	La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Art. 595 (Diffamazione)	Art. 595 (Diffamazione)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente , comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.	Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.	Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.	Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 , ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.	<i>Identico.</i>

Articolo 3

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali)

L'articolo 3 reca misure a tutela del soggetto o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali, volte a riconoscere una sorta di **diritto all'oblio del diffamato**.

Nello specifico, il **comma 1** riconosce alla persona offesa il diritto -strettamente inerente all'uso della rete *Internet* e degli archivi *online* dei giornali cartacei - di ottenere l'eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge. E' appena il caso di rilevare come la tutela prevista dall'art. 3 della proposta di legge risulti simile a quella definita in dottrina e giurisprudenza come diritto all'oblio, pur non coincidendo totalmente con esso. La diffamazione riguarda, infatti, l'illecita pubblicazione di dati o notizie false mentre il diritto all'oblio interessa in genere la pubblicazione di dati o notizie vere per i quali, però, il lungo tempo trascorso non rende più necessaria (a fini informativi o giornalistici) la permanenza negli archivi online. Tale diritto alla cancellazione di notizie e dati personali è esercitato indipendentemente dal diritto alla rettifica o all'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo diffamatorio (comma 1).

Occorre valutare se il diritto a richiedere l'eliminazione dei contenuti diffamatori presupponga una sentenza definitiva di condanna per diffamazione e se pertanto sia utile esplicitare nella disposizione tale presupposto.

E' opportuno ricordare come una specifica disciplina del diritto all'oblio è contenuta nell'articolo 17 del Regolamento UE 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Alla mancata eliminazione dei contenuti o dei dati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 70/2003 (*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*) dai siti e dai motori di ricerca per inerzia o rifiuto da parte dell'Internet provider consegue la possibilità di ricorrere in giudizio. L'interessato potrà, infatti, chiedere che sia il giudice ad ordinare la rimozione dei contenuti diffamatori dai siti Internet e dai motori di ricerca inibendone l'ulteriore diffusione (**comma 2**).

L'art. 14 del D.Lgs 70/2003 prevede che l'autorità giudiziaria (o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza) può esigere, anche in via d'urgenza, che l'*Internet provider*, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse trasmettendo in rete e memorizzando le informazioni fornite da un utente, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione.

Alla morte del diffamato non consegue la perdita delle facoltà e dei diritti previsti dall'art. 3, che possono, quindi, essere esercitati dagli eredi o dal convivente (**comma 3**).

Articolo 4

(Procedure di notifica e rimozione relative a servizi on-line)

L'**articolo 4** disciplina le procedure di **notifica** e **rimozione** di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di **servizi on-line**. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un **organo di autoregolamentazione indipendente**, competente per le procedure di **conciliazione**.

La disposizione in esame propone l'introduzione di un nuovo articolo 17-*bis* al [decreto legislativo n. 70 del 2003](#) recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", 2000/31/CE¹.

Tale articolo 17-*bis* (rubricato "Adozione di procedure di notifica e rimozione") prevede, al comma 1, che la persona fisica o giuridica che svolge attività economiche o servizi *on-line* (prestatore di un servizio della società dell'informazione, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 70 del 2003) debba individuare un **sogetto preposto alla ricezione dei reclami** presentati da coloro che si ritengono offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati. Al soggetto preposto alla ricezione dei reclami si richiede il requisito dell'**iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti**.

La violazione dell'obbligo posto dal comma 1 è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro** (comma 9).

Si ricorda che l'art. 2, comma 1, lett. *b*), del decreto legislativo n. 70 del 2003 definisce il "**prestatore**" quale persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione. La lett. *a*) del medesimo comma definisce quale "**servizio della società dell'informazione**":

- l'attività economica svolte *on line*;
- qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e mediante trasmissione di dati su richiesta individuale (c.d. servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi); tali definizioni sono contenute nell'articolo 1, co. 1, lett. *b*), [l. n. 317 del 1986](#)².

Il comma 2 del nuovo art. 17-*bis* stabilisce che il soggetto che si ritenga offeso dai contenuti pubblicati può chiedere, con una "congrua" **motivazione**, la rimozione o la disabilitazione di tali contenuti,

¹ "Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico".

² "Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione".

contestandone la **veridicità** ovvero la **non continenza formale**³. A tal fine si prevede che tale soggetto invii al prestatore del servizio apposita **dichiarazione scritta mediante posta elettronica certificata - PEC**.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17-*bis* in oggetto, ricevuta la dichiarazione, il prestatore:

- entro le **successive ventiquattro ore, provvede alla rimozione o alla disabilitazione** dei contenuti, oppure
- entro i **successivi sette giorni**, attiva una procedura di **conciliazione** in contraddittorio tra le parti dinnanzi ad un **organo di autoregolamentazione indipendente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** (AGCOM)

La disposizione prevede che il citato organo di autoregolamentazione indipendente sia appositamente istituito presso l'AGCOM, con delibera della medesima Autorità. Esso sarà finanziato dai gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto e dovrà essere dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze. Si demanda ad un regolamento dell'AGCOM, la definizione di un atto di regolamentazione recante i criteri procedurali e di discrezionalità per l'esame delle istanze, contemplando, tra l'altro, la possibilità di riesame delle decisioni.

Qualora, a seguito della decisione dell'organo di autoregolamentazione, siano reputati offensivi i contenuti pubblicati, il prestatore è tenuto a rimuoverli o disabilitarli **entro ventiquattro ore** (art. 17-*bis*, comma 4). La violazione di tale obbligo è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro** (comma 10).

Il comma 5 pone in capo al prestatore l'obbligo di **informare l'utente** in merito alla decisione adottata e alle relative motivazioni. In caso di **rimozione** del contenuto, il prestatore è tenuto a **documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento per dieci settimane**. Tale obbligo è posto ai sensi delle direttive: [2000/31/CE](#), "direttiva commercio elettronico", già menzionata, recepita dal d.lgs. n. 70 del 2003, qui oggetto di novella; [2010/13/UE](#), "direttiva sui servizi di media audiovisivi" (relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi).

Il comma 6 dell'art. 17-*bis* stabilisce che il soggetto che si ritiene leso, qualora l'organo di autoregolamentazione non abbia stabilito la cancellazione o

³ Si segnala, senza alcuna pretesa di esaustività, che Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. n. 1379 del 2019 chiarisce che "per continenza sostanziale si intende la verità della notizia, per continenza materiale l'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione, per continenza formale la correttezza e civiltà della forma linguistica utilizzata come veicolo della cronaca stessa; cfr., ab imo, Cass. n. 5259 del 1984".

disabilitazione della pubblicazione *on-line*, possa chiedere al giudice la **revisione** della decisione. La giurisdizione è attribuita al **giudice ordinario**. Il prestatore che, in buona fede, abbia rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica, **non è responsabile nei confronti dei terzi** (comma 7).

La disposizione specifica, inoltre, che il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della **obbligatorietà della procedura di conciliazione** (comma 8).

Per le sanzioni di cui ai commi 9 e 10, v. *supra*.

Infine, le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* in oggetto si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica **con almeno 500.000 utenti registrati** (comma 11).

Articolo 4 dell'A.S. n. 812-A - modifiche al decreto legislativo n. 70 del 2003

Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 <i>Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
	<p align="center">Art. 17-bis <i>(Adozione di procedure di notifica e rimozione)</i></p> <p>1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicitari, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengono offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.</p> <p>2. Coloro che si ritengono offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità di tali contenuti o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione o la disabilitazione.</p> <p>3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivide le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in</p>

Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 <i>Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
	<p>contraddittorio tra le parti dinnanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze, applicando criteri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.</p> <p>4. Qualora, all'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, i contenuti siano giudicati offensivi, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore tali contenuti.</p> <p>5. Il prestatore deve informare l'utente che ha pubblicato i contenuti giudicati offensivi della decisione adottata e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto, il prestatore è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai</p>

Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 <i>Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
	<p>sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.</p> <p>6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o non disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice al fine della revisione della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.</p> <p>7. Il prestatore che abbia in buona fede rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica ai sensi del comma 2 non è responsabile nei confronti dei terzi.</p> <p>8. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione dinnanzi all'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.</p> <p>9. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione</p>

Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 <i>Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
	<p>amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.</p> <p>10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.</p> <p>11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati.</p>

Articolo 5

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

L'articolo 5 del disegno di legge modifica l'art. 200 c.p.p. estendendo la disciplina del **segreto professionale** anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

Come i colleghi professionisti, quindi, anche i **giornalisti pubblicisti** non potranno essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. Rimane fermo che il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

L'articolo 200, comma 3, consente al giornalista di tacere il nome della persona da cui ha ottenuto notizie a condizione che si tratti di giornalista professionista iscritto all'albo professionale. Attualmente sono dunque esclusi i pubblicisti e i praticanti. Tale scelta ha suscitato in dottrina non poche perplessità in quanto non sembrerebbe tenere conto del fatto che ai pubblicisti sono spesso affidate mansioni analoghe a quelle dei cronisti professionisti e che ai praticanti spetta, prima dell'esame professionale, il lavoro a pieno titolo presso le redazioni di cronaca. Le notizie di cui il giornalista non può rivelare la fonte sono quelle di carattere fiduciario, acquisite cioè in via confidenziale e da soggetti che si rivolgono al giornalista in quanto tale, cioè nell'esercizio della sua professione. La tipicità del segreto del giornalista consiste nel fatto che ad essere protetti non sono né l'oggetto del segreto del giornalista, né le persone implicate nei fatti addotti, ma il suo portatore. La giurisprudenza ha precisato come rientri nell'ambito di applicazione del segreto dei giornalisti professionisti non solo l'indicazione del nome della fonte, ma anche qualsiasi indicazione che possa portare ad individuare la stessa fonte (Cass. pen. Sez. I, Sentenza n. 25755 del 2007). Ne deriva che non commette il reato di false dichiarazioni al PM il giornalista che si astiene dal deporre opponendo il segreto professionale in ordine all'indicazione di utenze telefoniche che possono condurre all'identificazione di coloro che gli hanno fornito fiduciarmente le notizie (Cass. pen. Sez. VI, Sentenza n. 22397 del 2004). Nondimeno, per impedire che il giornalista possa trincerarsi dietro un informatore inesistente l'art. 200 stesso stabilisce che il giornalista non possa più insistere nell'opposizione del segreto qualora il giudice gli ordini di indicare la fonte delle sue informazioni. Questo avverrà come estrema soluzione investigativa al fine di verificare la rispondenza della notizia indispensabile per la prova del reato per cui si procede, ordine che può essere emesso solo dal giudice: in questo caso il giornalista che si astiene dal deporre opponendo il segreto professionale non commette il reato di false dichiarazioni al P.M. (si veda la già citata sentenza n. 22397 del 2004). Se il giornalista persiste nel rifiuto, la testimonianza non potrà essere utilizzata ai sensi dell'articolo 195 c.p.p.>>

Articolo 6

(Modifica all'articolo 427 c.p.p.)

L'articolo 6 del disegno di legge aggiunge un ulteriore periodo al comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, relativo alla **condanna del querelante alle spese e ai danni**.

L'attuale art. 427 c.p.p. prevede che, nei reati a querela dell'offeso, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato (comma 1). La ratio della disposizione risiede nella dimostrazione della temerarietà della querela. In tali ipotesi, dietro domanda, il giudice condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto; in presenza di giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte (comma 2). Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda (comma 3).

Il nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'articolo 427 c.p.p. prevede che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Articolo 7

(Modifica all'articolo 321 c.p.p.)

L'articolo 7 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 321 c.p.p., in materia di **sequestro preventivo**. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.

Gli articoli 321-323 del codice di procedura penale disciplinano l'istituto del sequestro preventivo. Esso rappresenta il vincolo imposto sulle cose pertinenti al reato - quando vi sia pericolo che la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato oppure agevolare la commissione di altri reati- e sulle cose di cui sia consentita la confisca. Il provvedimento è emesso, su richiesta del PM, dal giudice competente a pronunciarsi nel merito con decreto motivato (art. 321 c.p.p., comma 1).

Articoli 5, 6 e 7 dell'A.S. n. 812-A - Modifiche al codice di procedura penale

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
Art. 200 <i>(Segreto professionale)</i>	Art. 200 <i>(Segreto professionale)</i>
<p>1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:</p> <p><i>a)</i> i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;</p> <p><i>b)</i> gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;</p> <p><i>c)</i> i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;</p> <p><i>d)</i> gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte</p>	<p>3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo</p>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.	attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni.
Art. 321 <i>(Oggetto del sequestro preventivo)</i>	Art. 321 <i>(Oggetto del sequestro preventivo)</i>
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero [c.p.p. 262, comma 3] il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.	1. <i>Identico.</i>
	1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. 2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca. 3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando	<i>Commi da 2 a 3-ter identici</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
<p>risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.</p> <p><i>3-bis.</i> Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.</p> <p><i>3-ter.</i> Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma <i>3-bis</i> ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è</p>	

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.	
Art. 427 (<i>Condanna del querelante alle spese e ai danni</i>)	Art. 427 (<i>Condanna del querelante alle spese e ai danni</i>)
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.	1. <i>Identico.</i>
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.	2. <i>Identico.</i>
3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.	3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.	4. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 812-A
5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340 comma 4.	5. <i>Identico.</i>